

DELIBERA N. 265/12/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELECITY SPA
(EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELERADIOCITY LOMBARDIA)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DELLA DELIBERA
538/01/CSP

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 8 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il *Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*, approvato con delibera dell'Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. f), con il quale sono stati delegati al Corecom compiti inerenti la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*”;

RILEVATO che il Corecom Lombardia, con atto Cont. 7/12 datato 12 giugno 2012, ha contestato alla società TELECITY SPA, con sede legale in via Idiomi 1/45, 20090 Assago-Milano, esercente l’emittente televisiva locale *Teleradiocity Lombardia*, la trasmissione di pubblicità non segnalata e priva della scritta identificativa nel programma *Berni e contorni* trasmesso il 19 ottobre 2011 ore 18.35-18.40, in violazione dell’art. 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05 in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP;

RILEVATO che la società, in data 19 giugno 2012, ha richiesto accesso agli atti del fascicolo, in particolare la registrazione del programma che è stato inoltrato dal Corecom per via telematica, ed ha inviato memorie giustificative in data 16 luglio 2012, nelle quali lamenta la tardività della notificazione della contestazione rispetto alla data in cui è stata rilevata la violazione, ben oltre i 90 giorni durante i quali è obbligata a conservare la registrazione dell’emesso televisivo, precisando inoltre che il programma *Berni e contorni* non è qualificabile come una comunicazione commerciale ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP e di non aver ricavato utilità economiche dalla trasmissione di tale programma. In data 1 agosto 2012 si è svolta l’audizione nella quale i rappresentanti della società hanno ribadito quanto già espresso nelle memorie difensive ed in particolare che il programma contestato non è una comunicazione commerciale;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 177/05, all’articolo 36 bis, comma 1, lettera a) : <*Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*>; che all’articolo 3, comma 1, della delibera 538/01/CSP <*La pubblicità e le televendite devono essere*

chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, ...> che all'art. 3, comma 2 della delibera 538/01/CSP < Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita> e all'art 3, comma 4, della stessa delibera < I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati.> e l'art. 13 comma 3, del decreto del Ministero P.T. 581/93 < Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata>.

RILEVATO che il Corecom Lombardia, con proprio atto protocollato in Autorità il 4 ottobre 2012, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 36 bis, comma 1, lettera a) del dlgs 177/05, in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP sull'emittente televisiva locale *Teleradiocity Lombardia* per la presentazione di prodotti *Berni* non distinguibile dal resto dei programmi e senza l'inserimento in sovrimpressione della scritta identificativa;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte giustificazioni della società in merito al termine di novanta giorni, fissato dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la tempestività della contestazione che decorre, come stabilito dalla stessa norma, dalla data di accertamento dell'infrazione. Nel caso dei procedimenti sanzionatori svolti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il *dies a quo* per il decorso del termine deve intendersi coincidere con la data di conclusione delle attività ad esito delle quali viene accertata la violazione a seguito della valutazione del fatto e della qualificazione della fattispecie nei suoi pertinenti termini giuridici ai sensi del "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modifiche. Nel caso di specie, l'accertamento può intendersi come coincidente con la data del verbale di accertamento della segnalazione, e non della data di invio della documentazione da parte dell'emittente, in quanto si è reso necessario l'espletamento da parte degli uffici di attività intese sia alla individuazione della violazione contestata, sia della qualificazione del fatto segnalato nei suoi pertinenti termini giuridici. Il decorso del termine di 90 giorni deve quindi intendersi tra la data del verbale di accertamento (11 giugno 2012) e la data della notifica della contestazione pervenuta alla società (18 giugno 2012), termini quindi rispettati;

RILEVATO, dalla visione della registrazione, che il programma *Berni e contorni*, sia per confezionamento che per contenuto, si qualifica come una pubblicità. Il

programma è costituito da una sigla iniziale in cui è presente il marchio della società e viene annunciato “Berni presenta...”, nella sigla finale scorrono i nomi dei realizzatori. Nel programma viene descritto l’assetto societario della società Berni, costituita da 150 soci agricoltori riuniti in cooperativa, e le attività agricole esercitate, in particolare la produzione di pomodori e la loro lavorazione, e la presentazione da parte di cuoche di ricette culinarie con i prodotti a marchio Berni. Nel corso del programma, della durata di circa 5 minuti, più volte è presente il marchio della società in sovrimpressioni; i prodotti vengono inquadrati, ma non vengono pubblicizzati né viene espressamente invogliato il telespettatore all’acquisto. Non è presente però la scritta identificativa “pubblicità”;

RITENUTO che non possa trovare accoglimento la proposta del Corecom Lombardia di comminare la sanzione amministrativa alla società TELECITY SPA esercente l’emittente televisiva locale *Teleradiocity Lombardia*, ai sensi dell’articolo 36 bis, comma 1, lettera a, del dlgs 177/05, in combinato disposto con l’articolo 3, comma 1 della delibera 538/01/CSP che stabilisce che la pubblicità sia distinta dal resto dei programmi, per l’insussistenza di tale violazione. Infatti la pubblicità “Berni e contorni”, è stata annunciata dalla presentatrice del programma in cui è stata inserita, ed è delimitata da una sigla, anche sonora, con titoli di testa e di coda;

RITENUTO, invece, che possa trovare accoglimento la proposta del Corecom Lombardia di comminare la sanzione amministrativa alla società TELECITY SPA, esercente l’emittente televisiva *Teleradiocity Lombardia*, per la mancanza della scritta identificativa <pubblicità> ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della delibera 538/01/CSP e successive modifiche, nella pubblicità “Berni e contorni” trasmessa il 19 ottobre 2011 alle ore 18.35;

RITENUTA, per l’effetto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00), a euro 25.822,8 (venticinquemilaottocentoventidue/8), ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00, al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’art.11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell’illecito realizzato, attinente al rispetto

della apposizione della scritta identificativa durante la trasmissione di pubblicità, risulta che l'episodio risulta isolato;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società TELECITY SPA, con sede legale in via Idiomi 1/45, 20090 Assago-Milano, esercente l'emittente televisiva locale *Teleradiocity Lombardia*, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata, considerata di gravità lieve, nella misura di euro 1033,00 (milletrentatrè/00), pari al minimo edittale ai sensi dell'art 51, commi 2, lett.a) e 5, del decreto legislativo n. 177/05, per l'unico episodio in cui si è riscontrata la violazione il 19 ottobre 2011, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla Società TELECITY SPA, con sede legale in via Idiomi 1/45, 20090 Assago-Milano, esercente l'emittente televisiva locale *Teleradiocity Lombardia*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatrè/00), per la violazione dell'articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni per l'assenza della scritta identificativa durante la trasmissione della pubblicità *Berni e dintorni*.. il 19 ottobre 2011;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 265/12/CSP*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 265/12/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria

